

N. R.G. 907/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto  
dott. Alessia Busato  
dott. Lorenzo Lentini

Presidente  
Giudice  
Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **907/2017** promossa da:

**BRENDOLAN ALIMENTARI S.R.L.** (C.F. 00562260240), con il proc. dom. avv. ZANOTELLI  
MATTEO

attore

contro

**GIANLUCA FACCHETTI** (C.F. FCCGLC76S25C618P), con il proc. dom. avv. SAMA' AMELIA,  
VIA GOITO 28 24047 TREVIGLIO

convenuto

**Oggetto:** azione di responsabilità ex art. 2395 c.c.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Per parte attrice:

*“- NEL MERITO: condannare ex art. 2395 c.c. per i motivi illustrati in narrativa dell'atto il sig. ACCHETTI Gianluca, al pagamento a favore della Brendolan Alimentari S.r.l., di complessivi € 150.665,66, a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, ovvero del diverso, maggiore o minore importo che dovesse essere accertato in corso di causa, ovvero liquidato in via equitativa dal giudice, ai sensi degli artt. 2056-1226 c.c., sempre oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;*



- con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.

Ed ancora: - **IN VIA ISTRUTTORIA**: reitera tutte le istanze istruttorie (sia per interrogatorio formale che per testi) così come integralmente contenute nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. ”.

### Per il convenuto

“**Nel merito in via principale**: - respingersi la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui alla superiore narrativa;

**Nel merito in via subordinata**: nella denegata ipotesi in cui la tesi attorea trovasse accoglimento ed il Giudicante dovesse riconoscere valore di prova alla Sentenza penale di condanna e riconoscesse una responsabilità gestoria del Facchetti ex art. 2395 c.c., il danno risarcibile andrà circoscritto all’importo di € 70.816,62 equivalente ai tre assegni consegnati a Parte Attrice”.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.1** Con atto di citazione notificato il 12 gennaio 2017 BENDOLAN ALIMENTARI S.R.L. agiva, ai sensi dell’art. 2395 c.c., nei confronti di Gianluca Facchetti, amministratore unico di Samantha Food s.p.a. (la “Società”, poi fallita), ai fini del risarcimento del danno derivato dal fatto illecito del convenuto, quantificato nella misura di complessivi € 150.665,66, pari all’ammontare delle forniture effettuate nei confronti della Società dal 15.10.2011 al 16.3.2012 e mai pagate.

L’attrice, operante nel campo della distribuzione all’ingrosso di prodotti alimentari, allegava di essere “stata indotta dolosamente dal sig. Facchetti, amministratore della Samantha Food S.p.A., a contrarre e ad effettuare forniture, unicamente a fronte della consegna di assegni di valore sostanzialmente corrispondente a quello dell’ordinativo richiesto, assegni che l’odierno convenuto sapeva essere privi di provvista e di cui poi ne denunciava lo smarrimento per impedirne l’incasso”. Le principali circostanze esposte dall’attrice sono di seguito trascritte:

“ - nell’agosto del 2011, l’Amministratore Unico della Bendolan Alimentari, sig. Antonio Bendolan, entrava in contatto con il sig. Gianluca Facchetti, nella sua qualità di amministratore unico della Samantha Food S.p.a., società appunto operante nel settore della rivendita al dettaglio di prodotti alimentari (doc. 2) e da tale incontro nasceva un rapporto commerciale di fornitura tra le due realtà;

- la Samantha Food, nella parte finale del rapporto commerciale, procedeva a non far fronte alle proprie obbligazioni contrattuali, accumulando un debito di circa € 300.000: tali inadempienze – a detta dello stesso sig. Facchetti – dipendevano essenzialmente da una momentanea crisi di liquidità di imminente soluzione;



- non potendo, tuttavia, l'odierna attrice concedere ulteriore credito al proprio cliente, attese le insistenze del convenuto Facchetti, il sig. Brendolan Antonio condizionava l'accettazione di nuovi ordini di prodotti alla contestuale e preventiva consegna di assegno bancario di importo sostanzialmente corrispondente da parte della Samantha Food così che, solo una volta verificata la sostanziale corrispondenza tra importo portato dall'assegno e valore della merce ordinata, la Brendolan Alimentari avrebbe dato corso alla fornitura;

- in relazione alle forniture di cui alle fatture emesse tra il 15.10.2011 e il 16.03.2012 (doc. 3) venivano quindi consegnati n. 7 assegni bancari in pagamento aventi data di incasso tra il 21.3.2012 e il 17.4.2012 per un valore complessivo di € 150.665,66 (doc. 4);

- accadeva tuttavia che in data 20.3.2012 il sig. Facchetti denunziasse alla Stazione dei Carabinieri di Cameri (NO) lo smarrimento di alcuni assegni, tra i quali anche n. 3 assegni (di prossima scadenza e non ancora posti all'incasso) già consegnati alla Brendolan Alimentari per i rapporti commerciali sopra citati (doc. 5)".

Con la prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. deduceva che "all'epoca dei fatti l'odierna attrice non poteva essere a conoscenza, sulla base delle informazioni pubbliche, della situazione di dissesto della debitrice, ben nota invece all'amministratore Facchetti... e non al terzo, quale la società Brendolan, che riceveva i cennati assegni proprio tra il 21.1.2012 e il 17.4.2012".

A conferma delle proprie tesi l'attrice dava atto del "procedimento penale n. 5403/13 RGNR avanti il Tribunale di Novara, all'esito del quale il sig. Facchetti veniva condannato per il reato di calunnia alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre al risarcimento dei danni da reato patiti dalla Brendolan Alimentari S.r.l. (costituitasi parte civile), con provvisoria di € 5.000 e rimborso di spese legali (doc. 5)", richiamando un passaggio della motivazione della sentenza penale in cui si osservava "come la falsa denuncia non aveva evidentemente altro scopo che quello di impedire l'incasso, verosimilmente a causa delle difficoltà in cui versava la società, poi fallita".

Osservava al riguardo che "I fatti accertati dal giudice penale possono pertanto senza dubbio costituire prova nell'odierno giudizio civile ai sensi del citato art. 654 c.p.p..", precisando tuttavia che l'odierna azione è volta al ristoro dei danni patrimoniali "diversi da quelli conseguenti al reato di cui alla condanna penale".



Con l'atto di precisazione delle conclusioni produceva la sentenza del 9.7.2019 con cui questo Tribunale, all'esito di un giudizio di revocatoria ordinaria, ha dichiarato inefficace *“nei confronti di Brendolan alimentari s.r.l. l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. del contratto di compravendita immobiliare stipulato tra Facchetti Gianluca da un lato e Facchetti Emanuele e Fiorini Adele dall'altro con atto stipulato in data 25.06.2013”*.

Con la comparsa conclusionale l'attrice ricordava *“come gli assegni bancari poi falsamente smarriti siano stati emessi, a firma del convenuto, su c/c intestato alla Samantha Food S.p.a. e in pagamento di forniture contratte dal sig. Facchetti per conto della stessa Samantha Food S.p.a.”*

In particolare, sotto il profilo del nesso causale, ricostruito sulla base del criterio della probabilità relativa, osservava che *“La dolosa macchinazione posta in essere dall'amministratore della Samantha Food (i.e. offerta di pagamento anticipato tramite assegni bancari al fine di indurre la prosecuzione delle forniture, seguita dalla falsa denuncia di smarrimento degli effetti, al fine di impedirne l'incasso) presenta, dunque, uno specifico e ineludibile nesso causale con il danno poi prodotto: in assenza di tale condotta, mai la Brendolan Alimentari si sarebbe indotta ad eseguire le ulteriori forniture in discorso. In altri termini, appare evidente come la consegna degli assegni in momento antecedente l'accettazione di un ordine, abbia costituito l'unico motivo che ha indotto la Brendolan Alimentari a proseguire nelle forniture, in un momento nel quale, peraltro, non vi erano altre avvisaglie che potessero far ritenere l'ulteriore inadempimento di controparte”*.

**1.2** Con la comparsa di costituzione e risposta il convenuto concludeva per il rigetto della domanda, contestando la sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione *ex art. 2395 c.c.*

Premesse alcune note sul contesto nel quale il medesimo accettava di operare a partire dall'ottobre 2011, data di cessazione dalla carica del precedente amministratore, fino alle dimissioni rassegnate nel mese di aprile del 2012 (*“consapevole di non possedere né le doti, né le competenze necessarie, né un minimo grado di preparazione per svolgere tale ruolo, accettava l'incarico attirato dalla promessa di un compenso doppio rispetto a quello che già percepiva come dipendente dell'azienda”*), la difesa del convenuto evidenziava il ruolo marginale concretamente ricoperto in ambito aziendale, caratterizzato da una carica meramente formale (*“nonostante la nomina di amministratore non partecipava all'attività di gestione e di amministrazione, in virtù di un sistema operativo sui generis in uso presso la società”*), a fronte di un potere di fatto esercitato dal socio.



Con particolare riferimento ai fatti contestati, deduceva che *“durante il periodo in cui è stato amministratore della Samantha Food si limitava a firmare in bianco alcuni assegni che venivano poi completati, sia nell’importo, che nello spazio riservato al beneficiario, dall’ufficio della società”* e che, pur iniziando a percepire nel mese di aprile del 2012 i primi segnali di difficoltà della Società nei pagamenti dei fornitori, la denuncia di smarrimento dei n. 3 assegni (oggetto del procedimento penale richiamato da controparte) era conseguenza esclusiva di quanto riferito dalla segretaria (*“non si ritrovava più il blocchetto degli assegni”*), precisando di essere all’oscuro sia dei beneficiari che dell’importo di ogni assegno via via firmato.

Nel merito contestava di avere posto in essere una condotta idonea a indurre dolosamente in errore la controparte, che al momento della consegna degli assegni (gennaio e febbraio 2012) disponeva già, in tesi, di elementi sufficienti per valutare la solvibilità della Società, stante l’ammontare del debito già scaduto, e si risolveva a proseguire il rapporto di fornitura sulla base di una propria scelta imprenditoriale, confidando autonomamente sulla solidità economico-finanziaria della Società.

Contestava infine l’efficacia nel presente giudizio della sentenza penale del Tribunale di Novara, emessa in contumacia e relativa a fatti estranei all’oggetto di questa causa.

In subordine chiedeva di limitare il risarcimento all’importo di euro 70.816,62, pari all’importo dei soli n. 3 assegni oggetto della denuncia di smarrimento.

**1.3** Dopo il deposito delle memorie *ex art. 183*, comma sesto, c.p.c. il g.i., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 7 marzo 2019.

A seguito di alcuni rinvii, disposti per esigenze di ruolo e in applicazione della normativa di contrasto alla corrente pandemia, le parti precisavano le conclusioni all’udienza del 13.10.2020 e, quindi, il g.i. assegnava alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.

**2.1** Preliminarmente il Collegio rileva che la sentenza penale versata in atti non riveste alcuna efficacia di giudicato *ex art. 654 c.p.p.* nel presente giudizio, atteso che il fatto accertato (calunnia conseguente alla falsa denuncia di smarrimento di n. 3 assegni in possesso dell’odierna attrice) si profila irrilevante ai fini dell’odierna decisione, trattandosi di circostanza peraltro pacifica tra le parti, mentre l’efficacia di giudicato prevista dall’*art. 654 c.p.p.* non si estende alle motivazioni della sentenza in punto di



commisurazione della pena né alle ulteriori argomentazioni, evocate da parte attrice, qualificabili come *obiter dicta*.

Con riferimento all'ulteriore sentenza versata in atti (Tribunale di Brescia, 9.7.2019) è sufficiente osservare che nell'ambito di un giudizio di revocatoria ordinaria la valutazione delle ragioni di credito della parte attrice si arresta a una soglia di "non manifesta infondatezza", come peraltro precisato nella stessa sentenza.

**2.2** A livello generale la natura della responsabilità dell'amministratore *ex art. 2395 c.c.* è, secondo l'opinione largamente prevalente in giurisprudenza, extracontrattuale.

Oggetto di risarcimento è il danno "direttamente" subito dal socio o dal terzo: infatti *"L'art. 2395 c.c. esige, ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori, che il pregiudizio subito dal socio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma gli derivi direttamente come conseguenza immediata del comportamento illecito degli amministratori: pertanto, né l'inattività dell'assemblea, né la perdita del capitale sociale e né l'inadempimento contrattuale posto in essere dall'amministratore integrano, di per sé, i presupposti della disposizione, in quanto la prima inerisce al mero funzionamento degli organi sociali e non comporta necessariamente un danno alla società o al socio, mentre il capitale è un bene della società e non dei soci, i quali dalle perdite subiscono soltanto un danno riflesso a causa della diminuzione di valore della propria partecipazione, ed, infine, il mancato rimborso della somma presa a mutuo dalla società può comportare la responsabilità dell'amministratore soltanto quando derivi da un illecito colposo o doloso dell'organo nell'inadempimento del mutuo"*. (Cassazione civile sez. I, 23/06/2010, n.15220). Con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie la giurisprudenza di legittimità ha precisato che *"L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ai sensi dell'art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione, nel testo della norma, dell'avverbio "direttamente", il quale esclude che l'inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità (cfr. ex multis Cas. Civ. sez. VI, 12/06/2019, n.15822; nello stesso senso Cass. Civ. sez. I, 05/08/2008, n.21130).*



Ai fini dell'odierna decisione pare opportuno menzionare il seguente principio: *“La responsabilità degli organi sociali, derivante dall'azione proposta dal socio ex art. 2395 c.c. ha natura extracontrattuale, postulando la sussistenza di fatti illeciti direttamente imputabili ad un comportamento colposo o doloso degli amministratori. Ne discende che, qualora l'evento dannoso si ricollegi a più azioni od omissioni, il problema della concorrenza di una pluralità delle cause trova la sua soluzione nella disciplina di cui all'art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a ciascuna di esse, a meno che non sia raggiunta la prova dell'esclusiva efficienza causale di una sola, pur se imputabile alla stessa vittima dell'illecito, da ritenersi idonea ad impedire l'evento od a ridurne le conseguenze (Cassazione civile sez. I, 08/02/2019, n.3779)*

In sintesi, come è noto, la configurabilità della responsabilità ai sensi dell'art. 2395 c.c. presuppone un fatto illecito dell'amministratore, consistente nella violazione, dolosa o colposa, di uno dei doveri inerenti alla carica gestoria, causalmente idoneo a determinare un danno che incide direttamente nel patrimonio del socio o del terzo (prescindendosi dall'eventuale vantaggio ottenuto dalla società).

**2.3.** Così ricostruito il quadro giuridico di riferimento, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria qui proposta difetta, ad avviso del Collegio, un effettivo nesso eziologico tra la condotta specificamente contestata all'amministratore e il tipo di danno allegato.

Pur adottando il criterio causale, richiamato da parte attrice, del *“più probabile che non”*, all'esito del giudizio non sussistono i presupposti per affermare che la condotta addebitata all'amministratore (*“consegna di assegni di valore sostanzialmente corrispondente a quello dell'ordinativo richiesto, assegni che l'odierno convenuto sapeva essere privi di provvista e di cui poi ne denunciava lo smarrimento per impedirne l'incasso”*) sia obiettivamente idonea a indurre, nell'ambito di rapporti commerciali tra soggetti imprenditoriali, la controparte all'effettuazione di forniture che, in difetto, sarebbero state rifiutate.

Al riguardo già con la citazione l'attrice riconosce, quale *ante factum* di indubbio rilievo, che Samantha Food s.p.a. aveva accumulato *“un debito di circa € 300.000”* per il mancato adempimento di precedenti fatture: a fronte di uno scoperto di tale entità, l'affermazione secondo cui il fornitore si sarebbe



determinato a proseguire nel rapporto commerciale unicamente in virtù della dazione di n. 7 assegni postdatati è altamente inverosimile.

In primo luogo la stessa attribuzione all'assegno di una sottesa funzione di garanzia non ha fondamento giuridico, atteso che l'assegno costituisce, come noto, un mezzo di pagamento, intrinsecamente inidoneo a rafforzare le *chance* di soddisfazione del credito in capo al beneficiario: *“L'emissione di un assegno in bianco post-datato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli art. 1 e 2 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 c.c. (cfr. Cass. Civ. sez. II, 19/04/1995, n.4368; nello stesso senso si pone Cass. Civ. sez. III, 22/11/2013, n.26232); inoltre non va trascurato che “l'assegno postdatato non costituisce titolo esecutivo” a causa della irregolarità fiscale (Cassazione civile sez. III, 03/03/2010, n.5069).*

In secondo luogo, anche a voler assegnare all'assegno una generica funzione di rafforzamento della sicurezza dei traffici commerciali, in quanto pagabile “a vista”, la garanzia associata ai n. 7 assegni postdatati *de quibus* sarebbe apparsa oltremodo labile a qualunque fornitore non del tutto sprovveduto: se è vero infatti che, come afferma la stessa parte attrice, il debito accumulato per circa 300.000 euro poteva essere ricondotto a una *“momentanea crisi di liquidità”*, non si comprende come la dazione di assegni postdatati, il cui incasso presuppone pur sempre la disponibilità di risorse liquide in capo al traente, possa ridurre il rischio di insolvenza del debitore o, detto in altri termini, migliorare il suo *credit score*, nella prospettiva del fornitore controparte.

Sulla scorta dell'esame degli atti di causa emerge dunque un quadro fattuale altamente compatibile con la consapevole assunzione, da parte del fornitore, del rischio di mancato pagamento delle forniture effettuate a partire dal 15 ottobre 2011, situazione che elide il nesso di causa necessario ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'amministratore per danno diretto procurato al terzo.

Peraltro non sfugge al Collegio come gli addebiti mossi da parte attrice appaiano sfocati rispetto ai tratti essenziali della fattispecie normativa evocata, risultando per certi versi contraddittori, ove letti





alla luce della prospettazione fattuale della vicenda nel suo complesso: da un lato, l'attrice lamenta che all'epoca delle ulteriori forniture oggetto del giudizio non poteva conoscere la “*situazione di dissesto della debitrice*”, in quanto non risultante dalle “*informazioni pubbliche*”, ma dall'altro lato non contesta all'amministratore (come invece spesso avviene nella casistica giurisprudenziale associata all'art. 2395 c.c.) la redazione di un bilancio falso, ossia del documento deputato a informare il pubblico sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della Società, condotta quest'ultima che si avrebbe rivestito innegabile efficacia decettiva, integrando un idoneo nesso causale con il pregiudizio consistente nel mancato pagamento delle forniture.

Efficacia decettiva, di converso, che non può essere riconosciuta alla mera accettazione da parte della Società di nuove “*modalità commerciali*” (di fatto “*imposte*” dal fornitore), inidonee peraltro a costituire una modifica dei termini di pagamento: la postdatazione dell'assegno rivela piuttosto la volontà delle parti di non modificare l'ordinaria tempistica dei pagamenti (30 gg data fattura), come invece sarebbe avvenuto in caso di previsione del pagamento immediato alla consegna della merce.

**3.** Per i motivi illustrati *supra* la domanda attorea va rigettata siccome infondata nel merito.

L'obiettivo sussistenza di situazioni censurabili, sintomatiche di una probabile fattispecie di *mala gestio* dell'amministratore convenuto, il quale riconosce di essersi disinteressato della gestione, qualificandosi implicitamente come una “*testa di legno*” priva delle necessarie competenze amministrative, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., tenuto conto anche dell'esito – infausto per il convenuto – degli altri procedimenti documentati in atti e, in generale, di tutte le circostanze del caso concreto, sostanzialmente pacifiche.

### **P. Q. M.**

Il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria domanda, istanza (anche istruttoria) ed eccezione:

- I) rigetta, in quanto infondata, la domanda formulata da Brendolan Alimentari s.r.l. nei confronti di Gianluca Facchetti;
- II) spese integralmente compensate.

Brescia, 12.2.2021  
Il Giudice estensore  
LORENZO LENTINI

Il Presidente  
RAFFAELE DEL PORTO

